

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 12467	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: NO				
Risarcimento alla costituita parte civile: SI				
Altro: NO				
Quantum: non specificato il quantum della pena; disposta una provvisoria di Euro 20.000,00 a favore della parte offesa				
Gradi precedenti				
1° Grado: sentenza in data 17.11.2007 del Tribunale di Locri - sezione distaccata di Siderno				
2° Grado: in data 25.02.2010 la Corte d'Appello di Reggio Calabria conferma la sentenza di primo grado				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

L'operaio S.R., dipendente della ditta edile di cui il ricorrente è titolare, nel mentre si trovava all'interno di uno scavo, eseguito per la messa in opera di tubi, intento al livellamento del terreno con una pala, rimaneva schiacciato da un masso staccatosi da una delle pareti dello scavo medesimo, riportando lesioni personali gravi.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

A base dell'affermato giudizio di colpevolezza, i giudici d'appello hanno posto l'apprezzata carenza organizzativa addebitata al V., il quale violando gli obblighi connessi al ruolo di datore di lavoro, aveva trascurato di assicurare l'adozione a favore dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi al lavoro di escavazione di scavi profondi mt. 1,50 in un terreno la cui consistenza non dava sufficienti garanzie di stabilità. Non è, infatti, in discussione la posizione di garanzia in cui si trovava il ricorrente, ma si eccepisce, come esposto nella parte narrativa, l'inapplicabilità della norma antinfortunistica di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 13, rilevandosi in fatto che lo scavo non raggiungeva, sia pure di poco, la profondità di mt. 1,50. E' di evidenza palmare che la questione è di fatto e che la Corte distrettuale ha fornito congrua ed esaustiva motivazione relativamente a tale circostanza. Al riguardo, per altro, è corretto il rilievo dei giudici di appello, e conforme alla giurisprudenza costante di questa Corte, secondo cui l'addebito di colpa specifica, al di là del richiamo operato in sentenza al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 13, è da ricondurre più generalmente al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove

egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 c.p., comma 2.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso

Ricorso inammissibile

Annullamento senza rinvio

Annullamento con rinvio

Dispositivo: Dichiaro inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.